Linee guida per le segnalazioni

(normativa procedurale per l'attuazione della procedura di rimostranza ai sensi della Legge sulla due diligence nelle catene di approvvigionamento)

Versione: novembre 2022

INDICE

A.	INTRODUZIONE	3
В.	DEFINIZIONI	4
C.	AMBITO DI APPLICAZIONE	6
D.	IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING HORNBACH	8
I.	Invio di una segnalazione	8
II.	Contenuto delle segnalazioni	10
III.	Conferma di avvenuta ricezione	11
IV.	Elaborazione delle segnalazioni	11
E.	RISERVATEZZA	12
I.	Riservatezza delle segnalazioni	12
II.	Protezione dei soggetti interessati	13
F.	PROTEZIONE DEL SEGNALATORE DA RAPPRESAGLIE	13
I.	Protezione da reazioni negative	13
II.	Protezione in caso di segnalazioni che si rivelino infondate	14
III.	Nessuna protezione per segnalazioni deliberatamente false	14
G.	PROTEZIONE DEI DATI	
н.	CONTATTI	15

A. INTRODUZIONE

Il successo di HORNBACH Baumarkt AG, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA e di tutte le Società HORNBACH (come "HORNBACH" o il "Gruppo HORNBACH") si fonda su un chiaro impegno all'integrità, alla responsabilità e al rispetto delle normative. Ciò comporta che HORNBACH non tollera alcuna violazione delle leggi e delle linee guida interne dell'azienda. Per garantire il costante rispetto di questi fondamentali principi e, in particolare, per assicurare che i collaboratori possano contare su un ambiente sicuro, è necessario che HORNBACH riceva notifiche di eventuali violazioni della compliance, comprese quelle relative ai diritti umani e all'ambiente.. Solo così è possibile sostenere i valori HORNBACH improntati a una cultura aziendale positiva e fiduciosa. Attraverso la segnalazione, i segnalatori contribuiscono a individuare, chiarire e porre precocemente rimedio a eventuali condotte irregolari. In tal modo, chi segnala consente il mantenimento della fiducia in HORNBACH, nei valori aziendali HORNBACH e il successo dell'azienda nel lungo termine.

HORNBACH si impegna peraltro a tutelare i rapporti esistenti con i fornitori in Germania e all'estero. Le relazioni di HORNBACH con i propri fornitori, in un mondo sempre più globalizzato, sono soggette a sfide importanti che richiedono un comportamento all'altezza da parte di tutte le parti interessate. I doveri di diligenza da parte di HORNBACH non riguardano solo le proprie attività commerciali, ma anche le azioni dei propri fornitori (diretti e indiretti). HORNBACH si impegna ad evitare rischi di violazioni di diritti umani e obblighi ambientali che si possono verificare lungo la catena di fornitura.

Per assicurare che, nell'eventualità di potenziali condotte irregolari, tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di segnalarle, HORNBACH ha ampliato il Sistema di segnalazione whistleblowing in vigore ormai da molti anni integrando i requisiti sia della Direttiva UE riguardo agli whistleblower che quelli della Legge sulla protezione degli whistleblower ("HinGSchG"), non-ché della Legge sulla due diligence nelle catene di approvvigionamento ("LkSG"). La presente Linea guida sintetizza il funzionamento generale del Sistema di whistleblowing HORNBACH e al contempo intendono fornire informazioni chiare e comprensibili al pubblico riguardo all'accessibilità, alla responsabilità e all'attuazione della procedura di segnalazione di rischi e violazioni di diritti umani e obblighi ambientali (la "Linea guida").

Con la presente Linea guida, HORNBACH intende incoraggiare gli interessati a segnalare eventuali condotte irregolari assicurando loro che HORNBACH proteggerà ogni singolo segnalatore che intenda prendere la parola. La presente Linea guida è integrata da una Descrizione di processo. La Descrizione di processo è allegata al termine delle presenti Linea guida (allegato) e può essere consultata anche su Intranet.²

Con il Sistema di whistleblowing avviato su Internet nel 2017, HORNBACH offre anche un canale di segnalazione sicuro (e, se il segnalatore lo desidera, anche anonimo), per la trasmissione

Disponibile su intranet all'indirizzo [https://hornbach.sharepoint.com/sites/Konzern_Compliance/SitePages/HORNBACH-Hinweisgeber.aspx].



Per facilitare la lettura, scegliamo un solo genere, pur intendendo sempre ugualmente tutti i generi (m/f/d).

di informazioni riguardo a potenziali condotte irregolari e rischi. Tutte le informazioni e i dati trasmessi attraverso il Sistema di whistleblowing sono criptati e devono essere trattati in modo strettamente confidenziale dai destinatari. Solo il personale autorizzato HORNBACH, ovvero l'Ufficio Compliance del Gruppo HORNBACH, cui spetta anche il compito di occuparsi delle questioni relative ai diritti umani ai sensi della Legge sulla due diligence nelle catene di approvvigionamento, il Responsabile dell'Internal Audit del Gruppo e il rispettivo Case Manager competente (di seguito "personale autorizzato") hanno accesso alle informazioni e ai dati trasmessi.

HORNBACH incoraggia i segnalatori a inoltrare le segnalazioni attraverso l'apposito sistema, soprattutto per consentire di chiarire e rimediare rapidamente ai comportamenti irregolari. I segnalatori possono trasmettere le proprie denunce alle autorità competenti anche attraverso specifici canali esterni, ovvero non gestiti da HORNBACH. Anche le autorità competenti offrono ai segnalatori una protezione completa.

Rimane tuttora possibile inviare segnalazioni al di fuori del Sistema di whistleblowing su Internet attraverso la linea diretta Compliance HORNBACH, di persona, per iscritto o via e-mail. Raccomandiamo tuttavia ai segnalatori di scegliere il Sistema di whistleblowing come mezzo di comunicazione per garantire che le informazioni personali riservate vengano trasmesse in forma criptata.

È importante che ogni segnalazione, a prescindere dalle modalità di inoltro, siano esse interne o esterne, venga presa seriamente in esame e che gli informatori non debbano temere rappresaglie.

B. **DEFINIZIONI**

- **Ufficio Compliance:** a questo Ufficio fa riferimento la funzione Compliance del Gruppo HORNBACH a livello centrale; l'Ufficio gestisce e coordina le attività riferite alla compliance a livello di Gruppo. L'Ufficio Compliance si occupa anche di questioni relative ai diritti umani ai sensi della Legge tedesca sulla due diligence nelle catene di approvvigionamento (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).
- Case Management: Ufficio interno al Gruppo HORNBACH, imparziale e indipendente, non legato a vincoli di subordinazione nell'esercizio delle sue attività e competente per il trattamento delle segnalazioni trasmesse attraverso il Sistema di whistleblowing in ragione della specifica assegnazione e attribuzione interna da parte dell'Ufficio Compliance.
- **Segnalatori**³: persone fisiche o giuridiche, come dipendenti, lavoratori autonomi, azionisti, volontari, stagisti, personale operante sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori, nonché clienti, residenti, investitori, altre aziende o organizzazioni non governative (ONG).
- **Sistema di whistleblowing**: ai fini della presente Linea guida, esso comprende sia il Sistema basato su Internet, la cui gestione e affidata alle tecnologie di un provider esterno,

Definito frequentemente anche come "whistleblower".



 \supset



- sia tutti gli altri canali di segnalazione di potenziali comportamenti irregolari, violazioni e irregolarità, come descritto alla Sezione C.
- HORNBACH: Hornbach Baumarkt AG, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA e tutte le Società HORNBACH, a cui si fa riferimento collettivamente anche come "Gruppo HORNBACH".
- **Fornitori**: Tutti i fornitori diretti e indiretti di HORNBACH.
- Catena di fornitura⁴: La catena di fornitura si riferisce a tutti i prodotti e servizi di HORNBACH. Essa comprende tutte le fasi, in Germania e all'estero, necessarie per la fabbricazione dei prodotti e la fornitura dei servizi, a partire dall'estrazione delle materie prime fino alla consegna al cliente finale, e comprende le operazioni di un'azienda nella propria area di attività e in ogni caso le operazioni di un fornitore diretto e indiretto. Il settore di attività proprio di HORNBACH comprende tutte le attività intraprese da HORNBACH per raggiungere il proprio obiettivo aziendale. Sono comprese tutte le attività relative alla fabbricazione e alla vendita di prodotti e alla fornitura di servizi, indipendentemente dal fatto che esse si svolgano in una sede in Germania o all'estero. Nel caso di Società collegate, una Società del Gruppo rientra come Divisione aziendale della Casa madre se la Casa madre (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA) esercita un'influenza determinante sulla Società del gruppo.⁵
- **Segnalazione**: Comunicazione verbale o scritta di informazioni riguardo a (potenziali) violazioni formulata come rimostranza secondo la Legge tedesca sulla due diligence nelle catene di approvvigionamento (- LkSG) o altre fattispecie riguardanti dipendenti Hornbach o altri soggetti collegati a Hornbach.
- Diritti umani: I diritti umani sono diritti che si lasciano derivare e giustificare dalla dignità umana; sono inalienabili, indivisibili e irrinunciabili. Spettano a tutte le persone, indipendentemente da dove e da come vivono. Tra questi, ad esempio, il divieto di lavoro minorile, il lavoro forzato, la schiavitù, l'inosservanza della salute e della sicurezza sul lavoro, laddove ne derivano rischi di incidenti sul lavoro o pericoli per la salute causati dalle condizioni di lavoro, la limitazione della libertà di associazione o la disparità di trattamento sul lavoro.
- Rischi di violazione di diritti umani: Un rischio di violazione di diritti umani è una condizione per cui, sulla base delle reali circostanze, sussista una sufficiente probabilità di violazione di uno dei divieti di cui all'Articolo 2 Par. 2 della Legge sulla due diligence aziendale sulle catene di approvvigionamento LkSG, come per esempio il divieto di lavoro

Informazioni sulla struttura del gruppo e ulteriori dettagli sulle singole partecipazioni di HORNBACH Holding AG & Co. KGaA sono disponibili all'indirizzo https://www.hornbach-holding.de/unternehmen/



Definita frequentemente anche come "Supply Chain".

minorile, il lavoro forzato, la schiavitù o il mancato rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro.

- Fornitori indiretti: aziende che non sono fornitori diretti e i cui servizi o subforniture sono
 parte integrante del prodotto ovvero sono necessari per la fornitura e l'utilizzo dello specifico servizio HORNBACH.
- **Rappresaglia**⁶: Misura atta ad esercitare una pressione sui segnalatori come per esempio licenziamento, trasferimento ad altra posizione, mobbing, referenze negative.
- **Linea guida**: La presente Linea guida per i segnalatori del Gruppo HORNBACH (e normativa procedurale per l'attuazione della procedura di rimostranza ai sensi della Legge sulla due diligence nelle catene di approvvigionamento LkSG);
- Rischi legati all'ambiente: Un rischio ambientale è una condizione per cui, sulla base delle
 reali circostanze, sussiste una sufficiente probabilità della violazione di uno dei divieti riportati all'Articolo 2 Par. 3 della Legge sulla due diligence aziendale nelle catene di approvvigionamento LkSG, come per esempio il divieto di gestire, raccogliere, stoccare e
 smaltire i rifiuti in modo non ecologico.
- **Fornitore diretto**: Partner di un contratto per la fornitura di beni o prestazione di servizi le cui forniture sono necessarie per la fabbricazione del prodotto o per la fornitura e l'utilizzo dei servizi HORNBACH in questione, per esempio fornitori di legname o produttori di attrezzature edili.

C. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Linea guida per i segnalatori e il Sistema di whistleblowing si applicano al Gruppo HORNBACH e ai propri fornitori. Tutti i potenziali segnalatori sono liberi di trasmettere a HORNBACH le proprie segnalazioni attraverso i canali di segnalazione disponibili (v. Sezione D, Punto I) riguardo a

- casi in relazione alle attività HORNBACH, così come
- rischi di violazione di diritti umani o di obblighi ambientali nell'ambito delle catene di approvvigionamento HORNBACH

verificatisi o che si potrebbero verificare in conseguenza delle attività economiche HORNBACH, nell'ambito della dell'attività propria o di un fornitore.

Nella presente Linea guida sono ricomprese le violazioni di leggi, regolamenti e linee guida nazionali e internazionali.

Definita spesso anche come "Misura di ritorsione".









I segnalatori possono anche riportare casi in cui sono coinvolti dipendenti HORNBACH o altre persone collegate a HORNBACH, come componenti del Consiglio di amministrazione, revisori interni ed esterni, auditor, legali e fornitori.

Le segnalazioni possono riguardare, per esempio, le seguenti aree:

- Violazioni di Linee guida HORNBACH, in particolare del Codice di Condotta HORNBACH;
- Reati di natura finanziaria, ad esempio corruzione, frode, appropriazione indebita, falsificazione, reati in relazione ai servizi e ai mercati finanziari, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo.
- Mancato rispetto del diritto di costituire organismi di rappresentanza dei lavoratori;
- Salute pubblica;
- Pubbliche gare;⁷
- Sicurezza di prodotto e trasporto;
- Protezione della privacy e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici;
- Schiavitù e lavoro forzato;
- Tutela dell'ambiente, come lo smaltimento illegale dei rifiuti e l'inquinamento dei corpi idrici, e tutela dei consumatori;
- Violazioni relative al mercato interno dell'UE⁸, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, ad esempio violazioni delle norme antitrust;
- Disparità di trattamento in ambito lavorativo basata, ad esempio, su età, sesso, religione o altre caratteristiche personali;
- Violazione del diritto a una equa retribuzione.

Eventuali informazioni che non ricadono nell'ambito personale o fattuale del Sistema di whistleblowing, vengono trattate in modo confidenziale e inoltrate all'Ufficio competente per ulteriore elaborazione.

Il mercato interno dell'UE è un mercato unico in cui è garantita la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone e in cui i cittadini europei possono scegliere liberamente il proprio luogo di residenza e svolgere liberamente un'attività lavorativa, educativa o imprenditoriale.







Nell'ambito delle "pubbliche gare", gli enti pubblici (ad esempio, comuni, ministeri) acquistano opere, beni o servizi da aziende a tal fine selezionate con modalità contrattualmente regolamentate. Il diritto riguardante le gare d'appalto comprende le norme e i regolamenti a cui si devono attenere gli enti pubblici in tale ambito.

D. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING HORNBACH

I. Invio di una segnalazione

HORNBACH mette a disposizione di chi segnala, cinque modalità, sicure e riservate, di invio delle segnalazioni. Ciò vale in particolare se gli whistleblower ritengono di non poter chiarire i propri dubbi direttamente con la persona o il superiore interessato, per esempio per timore di ritorsioni.

Le segnalazioni possono essere

- riportate di persona all'Ufficio centrale per la Compliance HORNBACH (vedi Punto 1),
- comunicate a voce verbalmente attraverso la **linea diretta Compliance** HORNBACH (vedi Punto 2),
- inviate in forma scritta **via internet** attraverso il **Sistema di whistleblowing HORNBACH** (vedi Punto 3),
- trasmesse **per iscritto** (vedi Punto 4) oppure
- inviate via **e-mail** (vedi Punto 5).

Quanto più dettagliate sono le informazioni e la descrizione della situazione, tanto più efficacemente il Case Management potrà elaborare, valutare e approfondire le segnalazioni (vedi Punto II sotto).

1. Incontro di persona

- 1.1 Il personale dell'Ufficio Compliance prende in carico le segnalazioni durante l'orario di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00 CET) oppure su appuntamento al numero di telefono +49-6348-601122 con un incontro di persona all'indirizzo di Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim.
- 1.2 L'Ufficio Compliance documenta con un verbale il colloquio. Il segnalatore avrà la possibilità di visionare il verbale e apportare proprie modifiche confermandole con la propria firma
- 1.3 Se il segnalatore lo desidera, il verbale della segnalazione può essere redatto senza riportare il nome del dichiarante al fine di mantenere l'anonimato.

2. Linea diretta compliance HORNBACH

2.1 Le segnalazioni possono essere effettuate anche direttamente attraverso la linea diretta compliance HORNBACH, in lingua inglese o tedesca, chiamando al numero +49-6348-601122 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00 CET

2.2 L'Ufficio Compliance documenterà le segnalazioni effettuate attraverso la linea diretta compliance HORNBACH mettendo a verbale la conversazione. Il segnalatore avrà in tal caso la possibilità di visionare il verbale, apportando proprie modifiche e attestandole con la propria firma.

3. Il Sistema di whistleblowing HORNBACH via Internet

3.1II Sistema di whistleblowing via Internet è gestito da EQS Group AG, con sede in Svizzera, a Zurigo, una Società specializzata nelle gestioni software. Il Sistema è accessibile 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, attraverso il seguente link ⁹

https://hornbach.integrityplatform.org/

- 3.2 Attraverso il Sistema di whistleblowing HORNBACH via Internet le segnalazioni possono essere trasmesse per iscritto nelle lingue disponibili.
- 3.3 Il Sistema di whistleblowing via Internet accompagna passo dopo passo i whistleblower nelle fasi della segnalazione. È inoltre possibile caricare file che possono essere rilevanti per il trattamento del caso.
- 3.4 Prima dell'invio della segnalazione, al segnalatore viene assegnato un numero di caso personale, da annotare e usare in modo riservato. I whistleblower dovranno poi creare una password personale. Attraverso il numero di caso e la password, possono accedere in qualsiasi momento alla propria casella di posta personale e protetta.
 - La casella di posta viene utilizzata per comunicare con il segnalatore. Tutte le comunicazioni sono riservate e dipendono esclusivamente dalla disponibilità del segnalatore ad accedere al sistema e a rispondere a ulteriori domande.
- 3.5 In caso di più segnalazioni esse vanno trasmesse come segnalazioni singole, per consentire un'attribuzione e una elaborazione specifica e distinta.
- 3.6 Su richiesta del segnalatore, a seguito di una segnalazione verbale, viene fissato un incontro con il Case Management. Le segnalazioni fatte durante un incontro personale vengono documentate da una registrazione audio autorizzata o dal verbale del colloquio. Ai segnalatori viene data la possibilità di rivedere l'eventuale verbale, eventualmente correggerlo, confermando con la propria firma.
- 3.7 Il Sistema di whistleblowing HORNBACH via Internet consente l'invio di segnalazioni anonime e una comunicazione con il segnalatore in forma anonima. Nel Sistema di whistleblowing non si può risalire all'identità del segnalatore a meno che non sia il segnalatore stesso a fornire i propri dati personali nel corso della descrizione del caso. Possono essere trasmessi in forma anonima anche eventuali file. Il segnalatore deve fare sempre attenzione e cancellare eventuali dati personali e nomi di file riportati nei file prima dell'invio.

⁹ Cliccare sul collegamento ipertestuale o copiare il link nel browser.



 $\rceil \gt$





HORNBACH incoraggia i segnalatori a fornire nomi e dati di contatto. Il Case Management può in tal modo assicurare una rapida elaborazione della segnalazione. HORNBACH assicura che ogni segnalazione viene trattata in modo confidenziale.

4. Lettera

Le lettere di segnalazione possono essere inviate al seguente indirizzo:

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Ufficio: Compliance - personale Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim

5. E-mail

- 5.1 Le e-mail di segnalazione possono essere inviate 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, all'indirizzo Compliance@Hornbach.com.
- 5.2 La Funzione Compliance a livello centrale di Gruppo ricomprende anche la Funzione Responsabile del rispetto dei diritti umani. Le segnalazioni inviate all'indirizzo e-mail sopra indicato saranno pertanto gestite e trattate dai soggetti autorizzati ai sensi del presente documento.

II. Contenuto delle segnalazioni

Quanto più dettagliate sono le informazioni e la descrizione della situazione, tanto più sarà efficiente sarà il lavoro di elaborazione, valutazione e indagine delle segnalazioni da parte del Case Management. Il Case Management HORNBACH può indagare efficacemente solo riguardo alle segnalazioni che riportino sufficienti informazioni riguardo a una possibile condotta irregolare ovvero a rischi di violazioni di diritti umani e/o ambientali.

Per meglio descrivere la situazione si dovrà rispondere alle seguenti domande:

- Cosa è successo esattamente?
- Come si è svolto il caso?
- Si tratta di un caso a carattere continuativo?
- Dove si è svolto o si sta svolgendo il caso?
- Quali persone sono coinvolte nel caso?
- In quanto segnalatore, è coinvolto in questo caso?
- Come e quando è venuto a conoscenza del caso?
- In quale lasso di tempo si è svolto il caso?



- Quali altre persone sono venute a conoscenza del caso?
- Possono essi confermare le Sue rappresentazioni?

Per poter assicurare la propria disponibilità in caso di richiesta di chiarimenti, si consiglia ai segnalatori che hanno presentato la loro segnalazione attraverso il Sistema di whistleblowing di controllare regolarmente lo stato del loro caso all'interno del sistema.

Anche se un segnalatore non è a conoscenza di tutti i dettagli di un caso, HORNBACH lo incoraggia a farsi avanti il prima possibile e a fornire tutti i fatti noti e rilevanti. HORNBACH si rende conto del fatto che i segnalatori solitamente riportano una loro fotografia della situazione e non un caso approfondito e chiarito

III. Conferma di avvenuta ricezione

Entro sette giorni il segnalatore riceverà una ricevuta della segnalazione da parte dell'Ufficio Compliance, a condizione che abbia indicato il proprio contatto. Se è stata creata una casella di posta elettronica personale nel Sistema di whistleblowing HORNBACH via Internet, il segnalatore riceverà la conferma dell'avvenuta ricezione in tale casella di posta. Facciamo presente che non verranno inviate notifiche automatiche se nella casella personale del segnalatore sono presenti nuovi messaggi.

IV. Elaborazione delle segnalazioni

1. Ricezione della segnalazione

- 1.1 Una volta ricevuta una segnalazione via Internet attraverso il Sistema di whistleblowing HORNBACH, il personale autorizzato riceve automaticamente un messaggio di ricezione via email. Ai messaggi non ha accesso nessun altro dipendente HORNBACH. L'identità del segnalatore viene trattata sempre con il massimo grado di riservatezza.
- 1.2 Se, nella lettera o e-mail di segnalazione inviata sono inserite o visibili informazioni di contatto che consentono una conferma scritta della avvenuta ricezione (ad esempio, per posta o per e-mail), entro sette giorni l'Ufficio Compliance confermerà a tale contatto l'avvenuto ricevimento della segnalazione, in conformità con la Sezione D, Punto III.
- 1.3 Se la segnalazione viene comunicata attraverso la linea diretta Compliance il ricevimento della segnalazione viene confermato direttamente a voce. Questo vale anche nel caso in cui la segnalazione venga fatta nel corso di un incontro personale.

2. Verifica della segnalazione, approfondimento della fattispecie e provvedimenti

- 2.1 Il Case Management responsabile esamina quindi ogni segnalazione e, se necessario, effettua ulteriori ricerche. Al segnalatore viene offerta l'opportunità di discutere i fatti con il Case Management di persona, per telefono o per iscritto, e in condizioni di riservatezza.
- 2.2 Dopo una prima verifica della segnalazione, il Case Management svolge eventualmente ulteriori indagini. Se necessario, il caso può essere deferito anche ad autorità esterne, ad esempio la polizia, per ulteriori indagini, tenendo conto della Sezione E, Punto I.
- 2.3 Una volta completata l'indagine e accertate le violazioni, vengono intraprese le opportune azioni di follow-up a seconda del caso specifico.

A discrezione del Case Management, può essere proposto l'avvio di un procedimento di soluzione consensuale.

3. Feedback al segnalatore

Entro tre mesi dalla conferma della ricezione, il segnalatore viene informato dello stato attuale della segnalazione attraverso i recapiti forniti. Ciò non significa che l'indagine sia conclusa. Poiché HORNBACH svolge un'indagine completa e responsabile sull'oggetto della segnalazione, in alcuni casi essa può richiedere anche più di tre mesi.

Se al momento della segnalazione è stata creata una casella di posta elettronica personale nel Sistema di whistleblowing HORNBACH via Internet, è possibile accedere al feedback. In caso contrario, oppure se il segnalatore non ha comunicato un altro recapito di contatto, è possibile che al segnalatore non possa essere fornito alcun riscontro.

A chi segnala un illecito può essere fornito un feedback solo nella misura in cui ciò non influisca sulle indagini o sulle investigazioni interne in corso e non pregiudichi i diritti delle persone fatte oggetto di segnalazione o citate nella segnalazione.

E. RISERVATEZZA

I. Riservatezza delle segnalazioni

La sicurezza e la riservatezza dell'identità dei segnalatori sono l'assoluta priorità per HORNBACH. Poiché HORNBACH desidera garantire il massimo livello possibile di riservatezza e sicurezza, sia il Case Management che il personale autorizzato sono tenuti a mantenere un adeguato livello di riservatezza. Il Case Management e il personale autorizzato divulgheranno l'identità del segnalatore e qualsiasi altra informazione da cui si possa direttamente o indirettamente dedurre l'identità del segnalatore solo con il suo consenso. Senza il consenso del segnalatore, la sua identità sarà divulgata solo se HORNBACH è obbligata a farlo nel corso di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti legali. Non è possibile risalire né a indirizzi IP

né ad accessi al Sistema di whistleblowing. In tal modo si garantisce anche la possibilità di effettuare segnalazioni anonime.

Le segnalazioni degli whistleblower che hanno avuto ragionevoli motivi di ritenere che si sia verificata una violazione che rientri nell'ambito di applicazione della presente Direttiva saranno trattate con il massimo grado di riservatezza possibile. HORNBACH inoltrerà eventuali informazioni solo se richiesto dall'indagine del Caso e dalle azioni di follow-up. Senza il consenso espresso del segnalatore ovvero senza un obbligo giuridico in tal senso, eventuali informazioni sull'identità del segnalatore e altre informazioni da cui si possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del segnalatore non possono essere divulgate ad alcuno, se non al personale del Case Management incaricato di seguire le segnalazioni.

II. Protezione dei soggetti interessati

Il Sistema di whistleblowing garantisce la riservatezza dei soggetti interessati dalla segnalazione. Le persone sospettate di violazione devono avere la possibilità di prendere posizione riguardo a quanto rappresentato nella segnalazione, in particolare in caso di accertata conferma dei sospetti avanzati. In casi specifici, il segnalatore può essere chiamato a comparire come testimone davanti alle autorità o in tribunale. Ciò vale, peraltro, anche per le segnalazioni inviate attraverso altri canali.

F. PROTEZIONE DEL SEGNALATORE DA RAPPRESAGLIE

I. Protezione da reazioni negative

HORNBACH protegge sempre i segnalatori da rappresaglie se, al momento della segnalazione, avevano sufficienti motivi per ritenere che le informazioni sull'oggetto delle segnalazioni di violazioni rispondessero a verità e rientrassero nell'ambito politica della presente Direttiva. Ciò vale a prescindere dal fatto che la segnalazione si riveli giustificata o infondata a seguito di una verifica.

HORNBACH non accetta rappresaglie, sanzioni o altre misure di ritorsione di alcun tipo da parte di dipendenti di HORNBACH nei confronti di un segnalatore che al momento della segnalazione avesse motivo di credere che esistesse una violazione. In qualità di datore di lavoro, HORNBACH assicura che nessun dipendente subisca conseguenze negative a causa di una segnalazione. HORNBACH sottolinea espressamente che le segnalazioni in tal modo effettuate non avranno alcun effetto sul posto di lavoro, sulle prospettive professionali, sulla carriera o sulle mansioni dei segnalatori dipendenti presso HORNBACH.

Se un segnalatore subisce conseguenze negative a causa di una segnalazione o viene a conoscenza di conseguenze subite a seguito di una segnalazione, dovrà contattare immediatamente l'Ufficio del personale. Tali comunicazioni vengono esaminate in modo confidenziale.

HORNBACH si impegna ad assicurare che i propri fornitori attuino una protezione adeguata ed efficace contro eventuali conseguenze negative.

La protezione contro possibili ritorsioni verso segnalatori che siano dipendenti HORNBACH si estende anche alle persone vicine al segnalatore e che potrebbero essere minacciate di ritorsioni a causa di un possibile stretto legame stretto, per esempio la famiglia o un analogo legame stretto (per esempio famigliari che siano anch'essi dipendenti HORNBACH). Inoltre, il segnalatore gode di una immunità da responsabilità per violazione di eventuali obblighi di riservatezza esistenti tra il segnalatore e HORNBACH riguardo a una segnalazione a HORNBACH.

II. Protezione in caso di segnalazioni che si rivelino infondate

I segnalatori sono tenuti a verificare che, in considerazione delle circostanze, le segnalazioni presentate siano affidabili e accurate. Le informazioni per le quali, al momento della segnalazione, i segnalatori avessero sufficienti motivi per ritenere che le informazioni riportate nelle segnalazioni di violazioni fossero rispondenti al vero e rientrassero nell'ambito di questa Direttiva, non vengono sanzionate da HORNBACH, anche se in seguito si dovessero rilevare infondate.

I segnalatori non devono mai indagare in prima persona sulla possibile violazione o sulle circostanze relative alla violazione segnalata! HORNBACH garantisce una protezione adeguata ed efficace contro le rappresaglie, le azioni disciplinari o altre ritorsioni nei confronti di chi segnala un'irregolarità, qualora una legittima preoccupazione si riveli in seguito falsa o fuorviante. La protezione del segnalatore può essere comunque garantita solo nella misura della portata dell'influenza (giuridica) di HORNBACH.

III. Nessuna protezione per segnalazioni deliberatamente false

Scopo del Sistema di whistleblowing non è raccogliere accuse deliberatamente false o dolose. Se il segnalatore ha deliberatamente fornito informazioni non veritiere o inesatte, HORNBACH non fornirà alcuna protezione contro le rappresaglie. In tal caso, HORNBACH si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari e/o penali.

G. PROTEZIONE DEI DATI

La protezione dei dati ha per HORNBACH un'importanza assoluta. L'utilizzo e il trattamento dei dati personali avvengono nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati.

Il software di EQS Group AG, con sede a Zurigo (Svizzera), utilizzato nell'ambito del Sistema di whistleblowing via Internet, garantisce che l'identità del segnalatore non potrà essere rintracciata con mezzi tecnici. Indipendentemente dalla volontà del segnalatore di rimanere anonimo, il contenuto della segnalazione viene comunque trasmesso in forma criptata.

Il software adempie alle disposizioni tedesche in materia di protezione dei dati in conformità con i requisiti della Direttiva UE sul whistleblowing. 10 . Inoltre, il software garantisce la piena conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE¹¹ e con le disposizioni globali sulla protezione dei dati, sia per il segnalatore nel processo di segnalazione che per il Case Manager e il personale autorizzato. Tutte le informazioni e i dati del Sistema di whistleblowing sono criptati e accessibili esclusivamente al personale HORNBACH autorizzato; La gestione è affidata a server ad elevata sicurezza di EQS Group AG. Il fornitore del software non utilizza elaboratori di dati in subappalto al di fuori dell'UE. Non si verificano trasferimenti di dati ad altri Paesi terzi. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati del Sistema di whistleblowing sono disponibili direttamente sulla Piattaforma di segnalazione alla parola chiave "Protezione dei dati".

H. **CONTATTI**

Per ulteriori chiarimenti sulla presente Direttiva e/o sul nostro Sistema di whistleblowing, è possibile contattarci all'indirizzo compliance@hornbach.com

¹¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.



¹⁰ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

ALLEGATO DESCRIZIONE GRAFICA DEL PROCESSO

Descrizione del processo per i segnalanti: come funziona il sistema di segnalazione di HORNBACH

